



Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

Modifica del 30 giugno 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 media stampati del 20 maggio 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1^{bis}, frase introduttiva e 1^{ter}

^{1bis} Dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

^{1ter} Se la presente ordinanza è abrogata prima del 31 dicembre 2021, gli importi di cui al capoverso 1^{bis} sono ridotti *pro rata temporis*.

Art. 7 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021 alle ore 00.00².

30 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS **783.03**

² Pubblicazione urgente del 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

